

**PROV.DIR. AA.GG.SERV. SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI**

<b>OGGETTO</b>  <b>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CON LA DITTA MAROTTA S.R.L.S. - IMPEGNO DI SPESA</b>	La presente determinazione è stata inserita nel registro generale delle determinazioni al  <b>n. 133 in data 04-11-25</b>
---	---

Copia dell'allegata determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio per dieci (10) giorni consecutivi ed è **ESECUTIVA**:

☐ dalla data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000;

☐ Dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rufina ,

*IL RESPONSABILE*  
POGGIALI ALESSIO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.  
SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI**

Visti gli artt. 28, 29 e 30 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, in attuazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 75 dello Statuto comunale, attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la competenza all'adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa nelle materie di competenza dell'Area;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 52 del 22/10/2025 con il quale la Dott. Alessio Poggiali, Funzionario Contabile Amministrativo, è stata nominato Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali, con attribuzione di tutte le funzioni dirigenziali previste dalla normativa vigente fino al 31/12/2025;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 30/12/2024 con le quali si provvedeva rispettivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e all'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13/01/2025 con la quale è stata approvata la ripartizione del Bilancio in capitoli con assegnazione degli stessi ai Responsabili di Area o di Servizio, secondo i vigenti atti organizzativi e di nomina (PEG Finanziario);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2025 con la quale è stato adottato il P.I.A.O. (Piano Integrato Attività e Organizzazione) 2025-2027, nelle risultanze di cui alla modifica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/07/2025;

Premesso che e con Determinazione n. 81 del 12/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di *"PNRR M.4 C.1 I.1.1. "Polo Infanzia a Potenziamento dell'Offerta dei Servizi Asilo Nido plesso l'Aquilone – Riqualificazione e Ampliamento"*, dell'importo complessivo di Euro 300.000,00;

Preso atto che con Determinazione n. 109 del 05/06/2023 sono stati approvati i verbali di gara, predisposti dal Centro Unico Appalti, ed è stato individuato quale aggiudicatario provvisorio dei lavori, con un ribasso offerto del 21,921%, l'impresa MAROTTA S.R.L.S., con sede in via G. Gentile, 2 – 81031 Aversa (CE) P.IVA e CF: 04550070611 e con Determinazione n. 164 del 15/09/2023, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva;

Rilevato che in data 15/11/2023, a ministero del Segretario Comunale, è stato stipulato, tra il Comune di Rufina e l'impresa Marotta srls, contratto di appalto Rep. n. 5801 per un importo contrattuale di Euro 138.546,78, oneri sicurezza compresi, oltre IVA;

Preso atto che in data 22 novembre 2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, e che in pari data è stato sottoscritto, sempre senza riserve, verbale di sospensione dei lavori n. 1 e successivamente, in data 22 gennaio 2024, è stato sottoscritto (senza riserve) il Verbale di ripresa dei lavori, con spostamento della data di fine dei lavori al 19 maggio 2024;

# COMUNE DI RUFINA

## Provincia di Firenze

Rilevato che la Ditta Marotta, durante le fasi di conduzione del cantiere, ha esplicitato e messo in essere le azioni come di seguito esplicitate, con conseguente azioni formulate dall'Amministrazione Comunale, che hanno determinato specifiche criticità nell'esecuzione delle lavorazioni stesse:

- l'Impresa Marotta srls nel corso dei lavori ha sollevato contestazioni relativamente alla presenza di pretesi errori progettuali;
- con PEC del 28 maggio 2024 l'Impresa, lamentando carenze e errori progettuali *"di natura economica e soprattutto di natura tecnica"* che impedivano la prosecuzione delle lavorazioni, ha chiesto la concessione di un'immediata sospensione dei lavori e l'approvazione di una variante per sanare le presunte criticità;
- con lettera del 16 luglio 2024 il legale delle officine Passerini s.a.s. di Luciano Passerini & C, sub-appaltatrice autorizzata con Determinazione n. 48 del 20.3.2024, ha lamentato il mancato pagamento delle fatture emesse;
- in data 22 luglio 2024, protocollo n. 10027, è stata trasmessa alla ditta Marotta l'intimazione ex art. 108 comma 4 D. Lgs. 50/2016, a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del R.U.P., per la ripresa dei lavori in cantiere, con contestuale convocazione per il giorno 20 agosto 2024 per la verifica dell'ottemperanza;
- in data 10/09/2024 la società Marotta srls, con messaggio PEC, ha esplicitato le riserve per un importo complessivo di € 109.531,64;
- in data 20 settembre 2024 la D.L. ha protocollato verbale di sopralluogo con intimazione di ripresa dei lavori, e in data 7 ottobre 2024, la D.L. ha protocollato ulteriore verbale di sopralluogo con intimazione di ripresa dei lavori completo di documentazione fotografica;
- in data 5 novembre 2024, la D.L. ha protocollato verbale di sopralluogo con intimazione di ripresa dei lavori completo di documentazione fotografica a dimostrazione della mancanza totale di ripresa dei lavori;
- nonostante numerose interlocuzioni, in mancanza di accordo tra le parti, in data 31 gennaio 2025 è stata emessa una nuova intimazione ex art. 108 comma 4 D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che le sopra citate azioni hanno comportato il fermo del cantiere senza alcuna prosecuzioni delle lavorazioni ivi previste, con un potenziale ma effettivo rischio che la ditta appaltatrice possa attivare procedure giudiziarie inerenti la reclamata presenza di errori nella fase progettuale delle lavorazioni appaltate;

Preso atto che tale ipotesi potrebbe portare ad un riconoscimento da parte della competente autorità amministrativa delle somme quantificate con la citata esplicitazione delle riserve per un ammontare di Euro 109.531,64;

Rilevato che appare opportuno risolvere consensualmente il contratto di appalto stipulato in data 15/11/2023, a ministero del Segretario Comunale Rep. n. 5801, per l'esecuzione dell'intervento *"PNRR M.4 C.1 I.1.1. "Polo Infanzia a Potenziamento dell'Offerta dei Servizi Asilo Nido plesso l'Aquilone – Riqualificazione e Ampliamento"*, in modo da poter consensualmente definire in maniera bonarie le reciproche pretese sia da parte della ditta appaltatrice sia da parte della stazione appaltante, in modo da poter riprendere le attività lavorative per la conclusione di quanto previsto dal progetto citato, anche tramite il preventivo espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo operatore economico cui affidare i lavori rimasti da concludere;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 29.10.2025 avente ad oggetto: *"Conferimento incarico legale per la risoluzione della controversia con la Ditta Marotta S.R.L.S."*;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto deliberato con il succitato atto;

# COMUNE DI RUFINA

## Provincia di Firenze

Considerato che il Comune di Rufina non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

Visto il preventivo di spesa rimesso dall'Avv. Alessandro Cecchi, con studio legale in Firenze, Via Venezia, 2 C.F. CCCLSN55S18G999Z acquisito al numero 11529 del protocollo dell'Ente in data 02/09/2025, per l'assistenza al Comune di Rufina per la definizione del contratto di appalto con l'Impresa Marotta S.R.L.S. per l'ammontare di € 2.537,60, comprensivo di IVA 22% e CAP 4%;

Richiamato l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);

Richiamata la direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici che all'art. 10 stabilisce che la stessa non si applica agli appalti di servizi di cui al punto d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (2): — in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure — in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

Richiamata la sentenza della Corte di giustizia europea n. C-264/18 del 06.06.2019 che si è pronunciata sull'esclusione dei servizi legali dall'applicazione della normativa sugli appalti pubblici in tal senso:

- al punto 35 ha precisato che l'art. 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a una amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;
- al punto 36 ha inoltre disposto che da un lato, un siffatto rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;
- al punto 37 ha disposto che la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di

# COMUNE DI RUFINA

## Provincia di Firenze

rigolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto non che la pubblicità che deve essere data a tali condizioni;

- infine al punto 38 ha stabilito che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva;

Posto che, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, sono assoggettati alla vigilanza dell'Anac anche i servizi legali consistenti nell'affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d'opera;

Richiamate le Linee guida Anac sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Delibera n. 585 del 19.12.2023, contenente nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- il Codice Identificativo di Gara **B8E8D9675B** acquisito ai soli fini della tracciabilità tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP);
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 03/11/2025 Protocollo 312976/2025;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- lo Statuto ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2022 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) di cui in particolare:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 che dispone le funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art.147-bis che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 192 che dispone le modalità delle determinazioni a contrattare e relative procedure;

Visto il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011;

## DETERMINA

1) Conferire per i motivi in premessa indicati all'avv. Avv. Alessandro Cecchi, con studio legale in Firenze, Via Venezia, 2 C.F. CCCLSN55S18G999Z l'incarico per l'assistenza al Comune di Rufina per la risoluzione del contratto di appalto con l'Impresa Marotta S.R.L.S.;

2) Impegnare per tale incarico la somma di € 2.537,60, (comprensivo di IVA 22% e

# COMUNE DI RUFINA

## Provincia di Firenze

CAP 4%) indicata nel preventivo di spesa acquisito al numero 11529 del protocollo dell'Ente in data 02/09/2025, imputandola al capitolo 56.1 "Incarichi di consulenza legale" dell'esercizio finanziario 2025 del Bilancio di previsione 2025/2027, sul quale sussistono fondi sufficienti;

3) Di dare atto che sono stati acquisiti il seguente CIG **B8E8D9675B** ai soli fini della tracciabilità tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) ed il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 03/11/2025 Protocollo 312976/2025;

4) Di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:  
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nel corrente esercizio finanziario;  
- che l'impegno di spesa di cui al presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che alla liquidazione della spesa di cui sopra sarà provveduto con successivo e separato atto, dietro presentazione di fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio;

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto Responsabile del presente provvedimento;

7) Di dare atto che il beneficiario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge;

8) Di dare corso alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 - T.U. Trasparenza.

IL RESPONSABILE  
POGGIALI ALESSIO

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).

### IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.lgs 267/00

<b>Impegno N. 698 del 04-11-2025</b> a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: B8E8D9675B	
5° livello 01.02-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	
Capitolo 56 / Articolo 1 INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CON LA DITTA MAROTTA S.R.L.S. - IMPEGNO DI SPESA
Importo 2025	Euro 2.537,60
Beneficiario	6883 CECCHI ALESSANDRO

# **COMUNE DI RUFINA**

**Provincia di Firenze**

Tonelli Francesco

Le firme sono state apposte in formato digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e  
s.m.i. (CAD).